



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 22/10/2020

FATTO

Le ricorrenti, assistite da un avvocato di loro fiducia, dopo avere esperito reclamo, si sono rivolte a questo Arbitro, premettendo di avere sottoscritto, in data 8/4/1988, un Buono Fruttifero Postale trentennale del valore nominale di lire 1.000.000, riportante la dicitura serie "Q/P", sovrastante rispetto alla dicitura originaria serie "P", nonché, sul retro, un timbro, in sovrapposizione alla tabella originaria dei rendimenti, che, tuttavia, si riferiva solo agli interessi applicabili fino al 20° anno, nulla prevedendo per il periodo successivo.

Hanno lamentato le ricorrenti che, chiesta la liquidazione del sopra indicato titolo, l'intermediario aveva corrisposto la cifra di euro 5.727,99, inferiore rispetto a quella che sarebbe stata effettivamente dovuta e ciò poiché aveva erroneamente adottato una modalità di calcolo dei rendimenti che non teneva conto di quanto originariamente stampigliato sul titolo per il periodo dal 21° al 30° anno.

Parti istanti hanno quantificato la somma che sarebbe stata ad esse dovute, con riferimento al periodo che va dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, in complessivi euro 8.532,69, da cui detrarre quanto già corrisposto. Richiamate diverse pronunce dei Collegi territoriali sulla problematica oggetto di vertenza, le ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Arbitro di accertare che per il periodo dal 21° al 30° anno la liquidazione del titolo debba avvenire secondo le condizioni testualmente previste e descritte sul BFP ad esse cointestato e, conseguentemente, di disporre che l'intermediario debba ad esse corrispondere, con specifico riferimento al



predetto periodo, la differenza ancora dovuta, oltre spese, competenze ed onorari per assistenza difensiva.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, rilevando, innanzitutto, che il BFP oggetto di vertenza apparteneva alla serie "Q", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e rappresentando che, in conformità al detto provvedimento normativo, esso era stato rilasciato utilizzando i moduli della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte del medesimo il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

Su tale ultimo punto, l'intermediario ha sottolineato che, alla stregua della tabella allegata al prefato D.M. 13/6/1986, il rendimento dei BFP della serie "Q" è strutturato, contemplando un interesse composto per i primi vent'anni (ripartiti in scaglioni quinquennali a tasso crescente) ed un importo bimestrale, per ogni bimestre maturato oltre il ventesimo anno e fino al 31 dicembre del 30° anno successivo all'emissione, calcolato in base al tasso massimo raggiunto al 20° anno.

Parte resistente ha, inoltre, osservato che l'art. 5 del sopra citato decreto ministeriale prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno.

Rilevato di avere, quindi, legittimamente modificato i rendimenti della serie "P", originariamente riportati nel titolo di cui si controverte, l'intermediario ha, altresì, sostenuto che le ricorrenti erano a conoscenza, sin dalla data del rilascio del Buono, che lo stesso apparteneva alla serie "Q", e, perciò, erano a conoscenza (o avrebbe potuto, comunque, esserle) della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha, peraltro, richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario ed ha segnalato che, mentre andrebbe ricondotta in un più giusto alveo la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione (giacché riferita a fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF), sulla questione in esame la Corte di legittimità era ritornata a pronunciarsi con la sentenza n. 3963/2019, la quale si era espressa in favore alla tesi sostenuta da esso intermediario.

Richiamata, a conforto delle proprie difese, anche la sentenza n. 26/2020 della Corte Costituzionale, l'intermediario ha, indi, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso in quanto irricevibile e/o inammissibile e/o infondato.

Con repliche trasmesse il 22/6/2020, le ricorrenti hanno contestato le controdeduzioni dell'intermediario, insistendo in quanto dedotto e richiesto in ricorso e richiamando, a conforto delle proprie domande, anche la recente pronuncia n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento ABF.

DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di un Buono fruttifero, emesso l'8/4/1988 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

In particolare, si controverte sulla correttezza o meno del calcolo del rendimento del titolo, effettuato dall'intermediario relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Osserva il Collegio che dall'analisi del BFP in questione, emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P",



mentre sul retro risultano apposte due tabelle e, più esattamente, una prima tabella, già stampigliata sul titolo, recante il rendimento secondo la Serie "P", ed una seconda tabella, sovrapposta tramite timbro alla precedente, la quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, va rammentato che i buoni postali della serie distinta con la lettera "Q" sono stati istituiti con Decreto del Ministro del Tesoro del 13/6/1986, il cui art. 5, così testualmente recita: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Tanto premesso, rileva il Collegio che, sulla tematica per cui si controverte, è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in subiecta materia), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo, rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.". Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)"* e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la *"circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, le ricorrenti abbiano diritto a vedersi riconosciuti, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento risultante dal retro del titolo, originariamente previsto per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie "P", fermo restando che per gli anni precedenti debbano invece applicarsi i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

Il tutto ovviamente nei limiti della domanda formulata dalle ricorrenti.

Fatta eccezione per gli euro 20,00 versati alla presentazione del ricorso, non può, infine, trovare accoglimento la domanda delle ricorrenti di rimborso delle spese, competenze ed onorari di assistenza legale, stante che non è stato prodotto alcun documento che ne attesti il relativo effettivo esborso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente, quanto al buono serie Q/P per cui è controversia, gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, il tutto nei limiti della domanda, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI